

problemi di lavoro

Una Città n° 217 / 2014 novembre

Articolo di Massimo Tirelli

Il caso del Vpo

La legge arriva in Tribunale. Intervento di Massimo Tirelli.

Curioso il mondo del lavoro in Italia. Uno dei problemi con cui la grande crisi industriale di questi ultimi anni ci ha costretto a incrociare le intelligenze (oltre alla corruzione, il clientelismo, la soffocante partitocrazia, i monopoli, i privilegi, ecc.) è dover riconsiderare le grandi differenze di tutela che coesistono nei confronti del lavoro. Lavori a tempo indeterminato e lavori a termine, collaboratori a progetto e partite iva, lavoro a chiamata e a intermittenza hanno messo a dura prova la comprensione del mondo "flessibile", ma almeno tutte queste attività risultano avere in comune una cosa: l'obbligatorietà contributiva. In forma diversa, con tutele variabili (p. es. nell'importo riconosciuto a titolo di indennizzo per la maternità, o nella malattia, o nel sistema di calcolo della pensione, ecc.) tutti i lavori a partire dal 1996 dopo la Riforma Dini sono stati oggetto di disamina utile a sottoporli a contribuzione. Famoso (e risolto, forse, da poco) il caso degli amministratori di società, soggetti inevitabilmente alla Gestione Separata Inps dopo essere stati in passato immuni dall'obbligo contributivo in quanto spesso e volentieri già iscritti anche ad altra Cassa. Sul fatto che la gestione separata Inps sia divenuta obbligatoria per la zona grigia della parasubordinazione, si era addivenuti a seguito dell'art. 2 co. 26 della l. n. 335/95 che così prevede: "...a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 t.u. imposte sui redditi... Nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al co. 2 lett. A) art. 49 del medesimo testo unico...".

Ma davvero è così? Tutti sono quindi tutelati previdenzialmente dalla legge?

In realtà qualche sorpresa, in questo multiforme mondo dei lavori che è l'Italia, si trova ancora.

Qualche tempo fa hanno fissato un appuntamento nel mio studio alcuni Vpo. Chi sono i Vpo? Per chi fa il mio mestiere, e soprattutto nel campo penale, non è un mistero: Vpo sta per Vice Procuratori Onorari, magistrati onorari, insomma. Il magistrato onorario è un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni tipiche del giudice o del pubblico ministero, e l'aggettivo "onorario" sta a indicare che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, poiché di regola esercita la giurisdizione per un periodo temporale determinato senza ricevere una retribuzione, ma solo un'indennità per l'attività svolta. La previsione della magistratura onoraria trae origine dal disposto dell'art. 106 2° comma della Costituzione che stabilisce: "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". I Vpo sono il motore del funzionamento della giustizia "minore", coloro che sostituiscono (con relativo onere di preparare l'arringa) la pubblica accusa nei processi considerati di minore impatto o difficoltà, o coloro che preparano la documentazione per processi di maggiore entità. Il vice procuratore onorario è di fatto un magistrato inquirente che rappresenta l'ufficio del pubblico ministero in tutte le cause penali di competenza del tribunale in composizione monocratica, e del giudice di pace, nonché nelle cause civili in cui la legge ne impone la presenza (ad esempio, nei procedimenti per interdizione). Costoro svolgono in particolare le funzioni di pubblico ministero in udienza per delega nominativa del procuratore della Repubblica a cui sono sottoposti gerarchicamente. Infine, possono anche coordinare le indagini dei casi di competenza del giudice di pace. Si badi bene che si diventa Got e Vpo con un concorso a titoli, tramite partecipazione a un bando promosso dal Ministero della giustizia. L'incarico di vice procuratore onorario -al pari di quello di giudice onorario di tribunale- è in teoria di carattere temporaneo, essendo previsto che abbia una durata di tre anni e che sia prorogabile per una sola volta per un uguale periodo di tempo.

Di fatto, a causa dei numerosi provvedimenti di proroga ex lege intervenuti in questi anni, i Vpo e i Got hanno continuato a restare in servizio anche dopo la scadenza. Il compenso dei Vpo è attualmente disciplinato dall'art. 3 bis del d.l. 2.10.2008 n.151, conv. in L. 28.11.2008 n.186, che ha previsto che: "...ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione a una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge". È poi prevista la corresponsione di un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore giornaliere dell'incarico. Tale superamento deve essere comunque certificato dal Procuratore capo o suo delegato. Il Vpo può anche svolgere un altro lavoro, e normalmente lo fa, se non viene nominato con una frequenza tale da svolgere questa attività in via esclusiva e prevalente.

E quindi qual è il problema? Il problema consiste nel fatto che questi lavoratori/trici della giustizia non hanno alcuna



copertura di tipo previdenziale. Non godono (come un lavoratore in nero!) di alcuna tutela in caso di malattia, invalidità, pensione, maternità, assegni familiari, ecc. Questo perché sono considerati lavoratori autonomi del tutto particolari, soggetti esclusivamente a indennità di carica e non retribuzione; infatti non basterebbe certo l'autonomia del loro lavoro a renderli esenti dall'obbligo e dalla copertura contributiva, stante come abbiamo accennato che dopo la Riforma Dini del 1995 tutte le attività autonome dovrebbero godere. Pare ovvio il corollario insito in questo uso discutibile della definizione del compenso: indennità significa sottolineare l'intrinseca provvisorietà e fragilità della prestazione lavorativa, la sua occasionalità, e ciò malgrado praticamente tutti i Vpo svolgano l'attività con continuità, eventualmente modulata sulla base delle richieste e della disponibilità, come ogni altro lavoro parasubordinato. Se un cittadino italiano ha occasione di frequentare un qualsiasi Tribunale Penale (o l'Ufficio del Giudice di Pace durante le udienze penali), ha modo di constatare come questi giovani (a volte meno giovani) difensori della prerogativa punitiva pubblica esercitano costantemente per conto della collettività le loro funzioni, cercando di contribuire alla definizione del reo e della pena. Della questione si è finalmente occupata per la prima volta la Giustizia, cioè un Tribunale -Sezione Lavoro- della Repubblica, quello di Torino, che un paio di mesi fa ha tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 1996 risultano obbligati "...all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426". Ebbene, nel novero di costoro risultano coloro che godono, tra gli altri, redditi "... percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Ebbene, i Vpo collaborano con i magistrati della Procura della Repubblica nello svolgimento delle funzioni giudiziarie, ma non hanno alcun vincolo di subordinazione e non rientrano nella categoria dei pubblici dipendenti. Inoltre, il lavoro dei Vpo gode di un rapporto di lavoro sicuramente unitario e continuativo perché si svolge con assoluta regolarità (anche se non necessariamente con cadenza quotidiana) e con il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica che provvedono al rilascio di apposite deleghe per il compimento delle singole attività. Il Tribunale così ha dunque concluso: "Sussistono quindi tutti i presupposti per l'iscrizione dei Vpo alla Gestione separata dei lavoratori parasubordinati". Ora il Ministero della Giustizia si vedrà obbligato a pagare, entro il termine della prescrizione quinquennale, i contributi omessi nella misura di 2/3, e 1/3 a carico del lavoratore.

Anche in Tribunale, ho detto ai miei clienti vice procuratori onorari, arriverà finalmente la legge.